

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 3/2021

All'udienza del 15 settembre 2021 la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 27 luglio 2021 dal Sig. Enrico Medda, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pericoli, giusta procura in atti, avverso alla decisione n.9/2021 nell'ambito dei procedimenti nn. 3-4/2020 assunta dal Tribunale Federale in data 13 luglio 2021 e pubblicata sul sito web federale in data 14/7/2021, con la quale era stata irrogata allo stesso Sig. Medda la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per complessivi mesi 2 (due).

Nel reclamo *de quo* il Sig. Medda, dopo avere rilevato che i rimborsi ricevuti dalla FIH erano dovuti e legittimi per le attività istituzionali svolte in qualità di consigliere federale, contesta che nel caso di specie abbia effettivamente percepito una duplicazione dei rimborsi da parte della ASD Superba HC, sostenendo che nel corso del tempo aveva più volte provveduto ad anticipare somme con propri fondi personali in favore della predetta ASD, che non si trovava in floride condizioni economiche, per poi recuperarli successivamente, peraltro in minima parte e con restituzioni di lieve entità, come sarebbe stato documentato in atti, con i pagamenti dei rifornimenti di carburante effettuati con la carta di credito della ASD Superba HC.

Al riguardo, il Sig. Medda oltre ad eccepire che il Tribunale Federale avrebbe omesso di valutare il verbale del Consiglio Direttivo della ASD Superba HC del 29/12/2020, nel quale sarebbero state contabilizzate le somme restituite allo stesso Medda, compresi i 150,00 Euro oggetto di deferimento, in questa sede ha prodotto documentazione relativa al pagamento di Euro 150,00 per la tassa di affiliazione 2019 della ASD Superba HC che, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe che detta somma sarebbe stata pagata con propri fondi dal Sig.

Medda alla Federazione Italiana Hockey ad inizio giugno 2019, per poi recuperarla in seguito con i tre rifornimenti di carburante di Euro 50,00 ciascuno.

Il ricorrente, quindi, dopo avere ribadito che nella fattispecie non avrebbe compiuto alcuna violazione delle norme federali, formulava le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza nr.9/2021 del Tribunale Federale comunicata il 14/07/2021, per quanto riguarda la posizione del tesserato sig. Enrico Medda, ritenere insussistenti le condotte contestate con conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei confronti degli incolpati e, in difetto, con riserva di impugnazione, si chiede, in caso di ritenuta applicazione di sanzioni, l'applicazione del minimo edittale anche in considerazione della lievissima entità dei fatti contestati, con restituzione delle spese di giustizia sostenute”.

In via istruttoria, inoltre, chiedeva, se ritenuto, di chiedere agli uffici Federali FIH la documentazione relativa al pagamento della tassa di affiliazione della ASD Superba HC e, se ritenuto, l'audizione del Presidente della stessa ASD, Sig. Pinna, in ordine alle circostanze di cui alla nota esplicativa in data 22/7/2021 allegata al ricorso.

Con ordinanza in data 8/9/2021, comunicata in pari data al ricorrente e alla Procura federale, era fissata l'udienza di discussione, in presenza e da remoto, per il giorno 15 settembre 2021, ore 12,30.

Nelle more era acquisito presso gli uffici federali il documento relativo all'affiliazione 2019 dell'ASD Superba HC.

All'udienza di discussione partecipava in presenza il Procuratore federale, Avv. Sergio Lauro, e per il ricorrente, in modalità telematica da remoto, l'Avv. Paolo Pericoli.

Il Procuratore federale esponeva che agli atti non vi era documentazione che dimostrasse l'esistenza di anticipazione di somme da parte del ricorrente in favore dell'ASD Superba HC, della quale è presente solo un verbale di Consiglio Direttivo molto successivo rispetto ai fatti

oggetto del procedimento e, pertanto, ritenendo censurabile e priva di giustificazioni la condotta del ricorrente chiedeva il rigetto del ricorso.

L'Avv. Pericoli illustrava ampiamente le ragioni del ricorso e insisteva per il suo accoglimento.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della motivazione.

MOTIVI

Preliminarmente, questa Corte ha ritenuto di non procedere all'audizione del Sig. Federico Pinna, Presidente del sodalizio ASD Superba, sulle circostanze riportate nella nota esplicativa in data 22/7/2021, allegata al reclamo, per le ragioni che saranno in seguito illustrate.

Nel merito, il Collegio osserva che i fatti ascritti al Sig. Medda, e precisamente l'avere percepito delle somme dall'ASD Superba HC non sono in discussione, mentre sono contestate dal ricorrente le ragioni che avrebbe determinato ciò, con conseguente venire meno della duplicazione dei rimborsi ricevuti dal Sig. Medda da parte della ASD Superba HC e che sono stati oggetto del deferimento che ha portato all'emissione dell'impugnato provvedimento del Tribunale Federale.

In particolare, si rileva che la circostanza che il Sig. Medda avrebbe inteso recuperare parte delle somme anticipate in favore del sodalizio *de quo*, tesi sostenuta dal ricorrente quale giustificazione della sua condotta, è stata adeguatamente valutata dal Tribunale Federale che, tuttavia, non l'ha ritenuta dimostrata, come spiegato nel provvedimento impugnato.

Nella decisione appellata, infatti, si legge che *“Quanto affermato dal Medda non ha trovato nessun riscontro in alcun documento contabile – appurata peraltro l'inesistenza di una rendicontazione societaria – né è stata fornita alcuna prova che attestasse la stipulazione di un pregresso accordo tra ASD Superba HC ed il Medda, affinché questi potesse beneficiare di una sorta di compensazione tra le spese della stessa ASD da lui sostenute e, seppur*

spontaneamente, e i rimborsi ottenuti sia dalla Federazione che dalla stessa ASD tramite l'utilizzo del bancomat intestato alla società”.

A parere di questa Corte detta circostanza non può ritenersi dimostrata anche con riferimento al verbale del Consiglio Direttivo del sodalizio del 29/12/2020 che, oltre a essere evidentemente di molto successivo ai fatti contestati, risulta sprovvisto di data certa, né recante una rendicontazione contabile avente valore probatorio.

La Corte ritiene parimenti priva di valore ai fini di una prova, in quanto non avente carattere certo e oggettivo e, comunque, anch'essa redatta in epoca successiva ai fatti oggetto di deferimento, anche la cosiddetta nota esplicativa del 22/7/2021 sottoscritta dal Presidente dell'ASD Superba HC, allegata al reclamo, in cui si afferma che *“tra le somme della restituzione parziale, ottenute dal Vice Presidente Enrico Medda con l'utilizzo del Bancomat societario della Deutsche Bank, sono imputate anche le spese . . .”* relative ai rifornimenti di carburante oggetto di deferimento, né sarebbe stato di ausilio sentire su dette circostanze lo stesso Sig. Pinna.

Occorre considerare, inoltre, che, sia dalla rimanente documentazione allegata al reclamo, sia dal documento acquisito dagli uffici federali attestante il pagamento dell'affiliazione 2019 del sodalizio, non risulta in alcun modo dimostrato che detto versamento di Euro 150,00 sia stato effettuato da un conto corrente di esclusiva disponibilità del ricorrente, né provato in modo certo e inequivocabile l'esistenza di crediti del Sig. Medda nei confronti dell'ASD Superba HC antecedenti ai fatti contestati.

Ciò posto, non ci si può esimere dal valutare, altresì, che la condotta assunta dal ricorrente nel caso di specie sia stata quantomeno irregolare e non consona ai fondamentali principi sportivi della lealtà e della correttezza, e di conseguenza da ritenersi censurabile.

Il Collegio osserva, comunque, che i fatti contestati al ricorrente sono evidentemente di lieve entità, trattandosi di un importo modesto di soli Euro 150,00, e ciò giustifica, in accoglimento

della domanda subordinata proposta, l'applicazione al caso di specie del minimo edittale di cui all'art. 57, comma 6, del Regolamento di Giustizia, che prevede una sanzione base di quindici giorni di sospensione, aumentata di ulteriori quindici giorni in ragione della circostanza aggravante di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), dello stesso Regolamento, già riconosciuta nell'impugnata decisione del Tribunale Federale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 1, 38, 41 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH;
- accoglie il reclamo e in riforma della decisione impugnata irroga al Sig. Enrico Medda la sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione da qualsiasi attività federale;
- visto l'accoglimento parziale del reclamo dispone la restituzione al reclamante della tassa federale.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 15 – 22 settembre 2021

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio